

REGOLAMENTO COMUNALE SUI PASSI CARRABILI DEL COMUNE DI MEZZANA BIGLI

Articolo 1

Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione di accessi e passi carrabili, lungo le strade comunali, vicinali e all'interno della delimitazione dei centri abitati, ad integrazione ed esecuzione della normativa prevista in materia dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione (Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495) e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 2

Definizione di passo carrabile

1. Per passo carrabile si intende l'accesso sulle strade che consente il transito, anche saltuario, di veicoli.

2. *I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi:*

- 1) passi carrabili con opere edilizie permanenti sulla pubblica via, quali tagli nei marciapiedi, scivoli, copertura di fosse, ponticelli ecc.;*
- 2) passi carrabili individuati da aperture nella proprietà privata dai quali ci si immette direttamente sulla pubblica proprietà senza che rechino opere edili di cui al punto 1) (tali passi sono chiamati passi carrabili a raso).*

Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stanziamento o la circolazione di veicoli, quali a d esempio negozi e uffici.

Articolo 3

Autorizzazione alla costruzione

1. Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti sulle strade di proprietà comunale correnti all'interno dei centri abitati.
2. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.
3. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nei rispettivi permessi di costruire e/o denunce di inizio attività.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche nonché del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 4

Ufficio comunale competente

1. La pratica può essere avviata solo dalla proprietà interessata o dall'amministratore se si tratta di un condominio. È di norma necessario un progetto redatto da un tecnico abilitato.
2. Competenti all'istruttoria delle domande sono di concerto, per le parti di loro competenza, l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio di Polizia Municipale.
3. Competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è il Responsabile dell'Ufficio tecnico dopo aver acquisito i pareri degli organi competenti, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente.
4. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate da adeguata documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito di un'eventuale cauzione.

Articolo 5

Spese e cauzioni

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuta dal richiedente un rimborso spese per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con deliberazione di Giunta Comunale che stabilisce le modalità di versamento e l'importo dell'eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

Articolo 6

Collocazione del cartello

Il cartello deve essere collocato sulla linea di confine tra la proprietà privata relativa al passo carrabile e la pubblica via, ben evidente per chi transita sulla strada.

L'esposizione del cartello all'interno del centro abitato è obbligatoria, come prescritto nel nuovo codice della strada.

Articolo 7

Formalità del provvedimento di autorizzazione

1. La durata dell'autorizzazione di cui al presente regolamento ha durata di anni 20 (venti)
2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
3. L'autorizzazione non consente che l'area relativa al passo carrabile venga utilizzata come zona di sosta, anche temporanea, o per lo scarico merci. Ciò vale anche per i titolari della concessione.

Articolo 8

Riconoscimento del passo carrabile

1. Per ogni passo carrabile autorizzato il competente ufficio comunale fornirà apposito segnale al momento del rilascio dell'autorizzazione e previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese da determinarsi con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 9

Passo carrabile di accesso a più proprietà

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri saranno dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli utenti in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

ARTICOLO 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Dalla sua entrata in vigore sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.